



Città metropolitana di Venezia

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre
C.F. 80008840276
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

S.U.A. per conto del Comune di San Donà di Piave

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2028 CON OPZIONE RINNOVO FINO AL 31 DICEMBRE 2033 NEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE. CIG: 9766860BD5.

PREMESSE

La Città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante (in seguito SUA), giusta convenzione con il Comune di San Donà di Piave prot. 30540 del 23/04/2018, prorogata al 31/12/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 11/04/2023.

Con determina a contrarre n. 425 del 07.04.2023 e successive n. 465 del 18.04.2023 e n. 504 del 26.04.2023, il dirigente del 2° Settore Risorse Economiche e Finanziarie del Comune di San Donà di Piave ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito *Codice*), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice e dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del predetto Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di San Donà di Piave [codice NUTS ITH35].

CIG: 9766860BD5

CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione

CUI: S00625230271202300008

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Franca Ferrarese, dirigente del 2° Settore Risorse Economiche e Finanziarie del Comune di San Donà di Piave;

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Mattia Munerotto, Funzionario titolare di Posizione Organizzativa del medesimo 2° Settore.

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo: <https://cmvenezia.pro-q.it/>, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina <https://cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html> nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla procedura, l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma digitale di cui all'art. 1 lettera s) del D. Lgs 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

1. eventi di "forza maggiore" intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico, previa registrazione e rilascio delle credenziali d'accesso.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma nonché il relativo utilizzo devono essere effettuate nella sezione Contatti Service Desk Pro-Q oppure tramite

e-mail da inviare a helpdesk@pro-q.it o telefono +39 06 97857005. Il servizio è attivo nei giorni feriali con orari 09:00-13:00 / 14:00-18:00.

Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione “Info & Helpdesk” dove è disponibile anche un manuale d’uso.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Progetto del servizio e PEF;
4. Scheda dati personale attualmente operante e utilizzato dal gestore in corso;
5. Capitolato Speciale d’Appalto;
6. Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Donà di Piave;
7. Protocollo di Legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto;
8. Patto di integrità del Comune di San Donà di Piave – approvato con delibera della Giunta Comunale n. 252/2019;
9. Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);
10. modello *DGUE*;
11. modello *Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo DGUE*;
12. modello *Dettaglio costi della manodopera*;
13. modello *Dichiarazione accesso all’offerta tecnica*.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Città metropolitana di Venezia raggiungibile all’indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l’accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l’oggetto di cui al presente disciplinare è visualizzabile la sezione “*Comunicazioni di gara*” da cui si può inserire “Nuova comunicazione di gara”. Nella sezione “*Chiarimenti*”, visibile anche nel dettaglio di gara, saranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **il termine delle ore 12:00 del giorno 19.05.2023**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione “*Lista chiarimenti*”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette

condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2 bis e 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- la gestione delle pubbliche affissioni, compreso lo svolgimento del servizio di materiale affissione dei manifesti (PPAA);
- la gestione e la riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito con la Legge n. 160/2019, art. 1, comma 816 e seguenti, (CANONE);
- l'accertamento e la riscossione coattiva del canone comunale sulla pubblicità, (CIMP), di cui all'art. 62 del D.lgs. 446/97 e successive modifiche e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche;
- l'accertamento e la riscossione coattiva del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, (COSAP), di cui all'art. 63 del D.lgs. 446/97 e successive modifiche;
- la gestione e la riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati istituito con la Legge n. 160/2019, art. 1, comma 837 e seguenti, (CANONE MERCATI).

Il Comune di San Donà al 31.12.2022 contava 41817 abitanti, appartiene quindi alla terza fascia per le tariffe standard.

Per l'esatta descrizione dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Progetto di servizio, disponibili tra i documenti di gara.

Il servizio, per la natura comune delle entrate e per la pressoché identica disciplina dei due canoni, si identifica in un unico lotto e, pertanto, l'offerta dovrà riguardare tutti i servizi richiesti e non parte di essi.

Tabella n. 1– Oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	IMPORTO IN EURO IVA esclusa
Gestione, l'accertamento e la riscossione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss. della Legge 160/2019, nel rispetto dei Regolamenti comunali di riferimento e della normativa di settore vigente nel Comune di San Donà di Piave dal 01/07/2023 al 31/12/2028	79940000-5	P	874.879,35
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA			874.879,35
di cui costi per manodopera			230.000,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			0,00

Si precisa che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i *costi della manodopera* che il Comune di San Donà di Piave ha stimato in euro 230.000,00 come indicato dal comune di San Donà di Piave nel Progetto del servizio, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.

Per l'esecuzione del presente appalto, il Comune di San Donà di Piave non ha ravvisato rischi da interferenza ovvero *contatti rischiosi* tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di San Donà di Piave.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 5 anni e 6 mesi con decorrenza dal 01/07/2023 al 31/12/2028, fatta salva la necessità di una decorrenza successiva qualora l'espletamento della gara e/o l'esecuzione dei successivi controlli si protraggano oltre il termine iniziale.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto per una durata di ulteriori 5 (cinque) anni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del contratto in essere.

Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto in corso di esecuzione, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del Codice per un massimo di mesi 6 (sei).

Il Comune si riserva di prevedere l'opzione del 50% ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per servizi similari, relativi anche a prelievi fiscali/patrimoniali diversi da quelli previsti nel C.S.A.. Qualora nel corso del contratto fossero emanate disposizioni normative volte alla trasformazione o sostituzione delle entrate oggetto del contratto, le attività di gestione delle nuove entrate potranno continuare, fatta salva la facoltà, da parte di entrambi i contraenti, di chiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali. (art. 4 del C.S.A.).

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il **valore massimo stimato dell'appalto** è pari ad **euro 2.584.870,80** Iva esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 0,00; detto importo ricomprende:

- euro **874.879,35** quale ammontare presunto del costo del servizio per i primi 5 anni e 6 mesi (cinque anni e sei mesi) di cui euro 230.000,00 per costi della manodopera;
- euro **437.439,67** quale ammontare presunto del costo del servizio opzionale delle prestazioni di gara fino al 50% dell'importo contrattuale ex art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016;
- euro **795.344,86** quale ammontare presunto del costo del servizio per l'opzione di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni;
- euro **397.672,43** quale ammontare presunto del servizio opzionale delle prestazioni di gara fino al 50% dell'importo di rinnovo di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- euro **79.534,49** quale ammontare presunto del costo del servizio per l'opzione di proroga tecnica di 6 (sei) mesi;

La misura dell'aggio posto a base di gara, al netto degli oneri fiscali, è del 17% per il servizio della riscossione ordinaria e accertamento e riscossione coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, dei DPA, e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss. Della Legge 160/2019 e riscossione coattiva di CIMP e COSAP.

L'aggio a favore della Ditta Aggiudicataria, al netto degli oneri fiscali, se ed in quanto dovuti, è stabilito nella misura risultante dalla gara, fatte salve eventuali rinegoziazioni contrattuali.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al tre per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Si rinvia all'art. 6 del C.S.A.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla **Deliberazione A.N.AC. 27/7/2022 n. 464**.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) (*DGUE Parte IV sezione A, punto 1*) Iscrizione nei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) (*DGUE Parte IV sezione A punto 2*) Iscrizione all'Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., con i requisiti minimi di capitale previsti dalla normativa vigente dando atto che il Comune di San Donà di Piave alla data del 31 dicembre 2022 contava 41.817 abitanti.

Tutte le informazioni relative all'iscrizione all'Albo sono rilevabili sul sito del Ministero delle Finanze, in particolare nella sezione: <https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/albo-dei-gestori-dell'accertamento-e-della-riscossione-dei-tributi-locali/>.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

(nel DGUE Parte IV sezione B punto 2a) Aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza, della specificità e delicatezza del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore Pag. 19 a 49 contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(nel DGUE Parte IV sezione C punto 1b) Aver gestito, con buon esito, nell'ultimo triennio antecedente la data di invio del bando di gara alla GUUE (*maggio 2020 – maggio 2023*) servizi di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico o del corrispondente canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per un importo complessivo di € 400.000,00 iva esclusa di cui due svolti per almeno 24 (ventiquattro) mesi continuativi in due comuni diversi, ciascuno con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al punto 6.1 lett. a) e b) (requisiti di idoneità) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al punto 6.2 (requisiti di capacità economica e finanziaria) e punto 6.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale) devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i concorrenti.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 6.1 lett. a) e b) (requisiti di idoneità) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al punto 6.2 (requisiti di capacità economica e finanziaria) e punto 6.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale), devono essere posseduti:

- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 47 comma 2-bis del Codice stesso.

7. AVVALIMENTO (nel DGUE Parte II sezione C)

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei termini e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. Si rinvia all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto di euro 874.879,35 e precisamente di importo pari ad **euro 17.497,59** salvo quanto previsto all'art 93 comma 7 del Codice;
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'articolo 93 del Codice. Il deposito mediante bonifico bancario deve

essere intestato a: Città metropolitana di Venezia, codice IBAN: IT69T0200802017000101755752 c/c: 000101755752 ABI: 02008 CAB: 02017 CIN: T SWIFT: UNCRITM1VF2;

- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“*Allegato A – Schemi Tipo*” del decreto 16.09.2022 n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“*Allegato B – Schede Tecniche*” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193;
- d) avere validità giorni almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico dell'originale informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire nella piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano già stati costituiti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie non previste a pena di esclusione dal Codice).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 165,00** secondo le modalità di cui delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica PRO-Q, all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 30.05.2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della piattaforma.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (si veda il punto 2 del manuale presente nella sezione "Info & Helpdesk").

L'operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all'interfaccia "Pannello Gara Fornitore" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Partecipazione gara", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura appena descritta, l'operatore economico può passare allo step "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**.

ATTENZIONE

Si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (Pannello Gara - Partecipazione gara – opzione “Ritira busta”) ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. **Pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma PRO-Q e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (si veda il paragrafo 1 del presente disciplinare).

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma PRO-Q.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare nella piattaforma telematica come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. **Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento dovranno aver effettuato la registrazione alla piattaforma telematica.** In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione "*Info & Helpdesk*".

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente disciplinare al punto **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione "**Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara**".

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l'inserimento da parte dell'operatore economico dei dati richiesti.

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare l'allegato "*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*", il DGUE e la corrispondente documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

ATTENZIONE:

per l'assolvimento dell'imposta di bollo è necessario apporre 1 marca da bollo da euro 16,00 sull'allegato "*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*". Tale allegato contiene anche la dichiarazione che la marca da bollo apposta non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sulla piattaforma tra i documenti di gara e secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. E' altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è già compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del Codice e 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell'originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 235/2010, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;

4) PASSOE dell'ausiliaria.

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), si consiglia di utilizzare l'apposito modello "AVVALIMENTO" disponibile tra i documenti di gara nella piattaforma.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di appalto che intende subappaltare a terzi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e d.l. n. 135 del 14/12/2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 0 n. 1 del presente disciplinare).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A (punti 1 e 2) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B (punti 2a) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C (punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DGUE

14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte con firma digitale (utilizzando l'allegato "DICHIARAZIONE INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E A CORREDO DEL DGUE"), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
5. dichiara il CCNL applicato, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D. L. 76/2020;
6. dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, di organizzare, a proprie cura e spese, per tutta la durata del servizio affidato, il servizio al pubblico con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine si obbliga di allestire un apposito recapito in San Donà di Piave collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza o perché collocato in zona centrale (e quindi vicino ad altri servizi pubblici compresi gli uffici comunali) o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di zone parcheggio ed in regola con le norme per l'accesso a favore delle persone disabili;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Donà di Piave, reperibile tra la documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. dichiara di accettare integralmente il Protocollo legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto in rappresentanza dei comuni aderenti all'Associazione;
9. dichiara di accettare ed improntare i propri comportamenti ai principi e alle disposizioni previste nel Patto di Integrità, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 252/2019;
10. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
11. dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2, e 53 comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (si veda anche l'art. 110 del Codice e le modifiche recate all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dal convertito D.L. 18 aprile 2019, n. 32)

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

15. per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110 commi 4, 5 e 6, dichiara di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110:

- comma 4
- concordato “*in bianco*”; concordato “*liquidatorio*”;
- comma 5;
- comma 6.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero utilizzando l'allegato “*Dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*”, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente **allega** i seguenti documenti in formato elettronico:

- 1) (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 2) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 3) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;
- 5) **PASSOE**: l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG del lotto della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. (crf delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022). In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, è necessario allegare anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 6) (*facoltativo*) copia dei documenti a comprova del **possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria** di cui al punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA;
- 7) (*facoltativo*) copia dei documenti a comprova del **possesso dei requisiti di capacità tecnica** di cui al punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE;

14.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve depositare a sistema (*upload*) nell'apposita sezione della piattaforma "*Richieste tecniche*" la seguente documentazione:

- a) la "**relazione tecnica**" strutturata in capitoli corrispondenti ai criteri di valutazione di tipo discrezionale ("*D*") indicati nella Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 17.1 del presente disciplinare; detta relazione dovrà essere redatta in modo chiaro ed accurato nel numero massimo di facciate e righe previsto per ciascun criterio di valutazione, in formato A4, dimensione carattere preferibilmente di 11 punti. La predetta relazione dovrà essere munita di apposito indice che non sarà computato nel numero massimo di facciate ammesse. Il testo eccedente i predetti limiti non sarà preso in esame dalla Commissione giudicatrice.

- b) la "**dichiarazione accesso all'offerta tecnica**".

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (*upload*) nella sezione "*Richieste economiche*", la scheda "**Offerta Economica**", compilata inserendo nell'apposito modello generato automaticamente dalla piattaforma i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale unico offerto**, espresso con un massimo di due cifre decimali, sulla percentuale di aggio a base di gara, fissata nella misura del 17%, al netto di eventuali rimborsi corrisposti dal Comune;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10, del Codice; detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) **la stima del costo della manodopera per la durata dell'appalto**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

ATTENZIONE: si precisa che:

- relativamente ai **costi della manodopera**, si precisa che la stima effettuata dal Comune di San Donà di Piave ammonta ad euro 230.000,00 e che detto importo è solo indicativo; il concorrente compila **l'allegato "Dettaglio costi della manodopera"** al fine di consentire alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 10, di verificarne la congruità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice;

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio totale sarà assegnato con la seguente formula:

$$P_{tot} = A_i + B_i$$

dove:

- P_{tot} è il punteggio complessivo;
- A_i è il punteggio attribuito all'offerta economica;
- B_i è il punteggio attribuito all'offerta tecnica.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio P_{tot} maggiore.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione del servizio di cui al presente disciplinare, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente e congrua dall'Amministrazione.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (**massimo 70 punti**) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi massimi di tipo Discrezionale attribuiti.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE/LISTA SCELTE	PUNTI D MAX
1	<p>STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE</p> <p>Dovrà essere allegata una relazione di massimo 2 facciate indicante la struttura organizzativa dedicata alla gestione del servizio del Comune di San Donà di Piave, con particolare riferimento a: le figure professionali coinvolte, numero, mansioni, professionalità, esperienza, formazione, modalità di coordinamento. Dovranno essere indicate le figure di riferimento per le singole aree di attività specificando, in particolare, qualifica e le relative esperienze maturate. Dovranno essere specificati, altresì, le modalità di svolgimento dei servizi con riferimento in particolare alla predisposizione del calcolo del canone dovuto, alle modalità di emissione degli avvisi di pagamento e di comunicazione degli stessi agli utenti, e alla gestione dell’attività accertativa e coattiva.</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito in relazione ai seguenti <i>criteri motivazionali</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità, adeguatezza, flessibilità della struttura organizzativa adottata dall’impresa con riferimento al servizio a favore del Comune di San Donà di Piave; - esperienza e qualificazione nello svolgimento dei servizi richiesti e delle figure professionali dedicate alla gestione del servizio a favore del Comune di San Donà di Piave; - valutazione della modalità di gestione dei servizi in termini di efficacia ed efficienza, e valutando le tempistiche proposte. 	15
2	<p>SPORTELLO SUL TERRITORIO</p> <p>Dovrà essere allegata una relazione di massimo 2 facciate per facciata indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ubicazione; ✓ Orario di apertura al pubblico espresso in giorni e ore (minimo 18 ore settimanali), anche su appuntamento o in modalità flessibile in relazione alle scadenze; ✓ Dotazioni informatiche – collegamento internet; ✓ Programma di formazione specifica degli addetti in relazione alla tipologia di sportello; 	<p>Il punteggio sarà attribuito in relazione ai seguenti <i>criteri motivazionali</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza dei servizi di front-office offerti all’utenza al fine di facilitare gli adempimenti dei contribuenti; - all’articolazione dell’orario di apertura; - alle modalità, anche telematiche, di gestione dello sportello; 	10
3	<p>MODALITA' DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI CON IL COMUNE.</p> <p>Dovrà essere allegata una <u>relazione di massimo 1 facciata</u> indicante:</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito in relazione ai seguenti <i>criteri motivazionali</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - facilità di accesso alle banche 	8

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ le modalità di scambio delle informazioni, con descrizione e rappresentazione tramite fac simili (da allegare) di statistiche, rendiconti ed analisi che verranno forniti al Comune; ✓ assistenza assicurata all'Ente in fase di elaborazione/aggiornamento dei regolamenti comunali, di determinazione/aggiornamento delle tariffe e, in ogni caso, per pareri su interpretazioni normative o giurisprudenziali. 	<p>dati dell'impresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - completezza delle informazioni fornite e assistenza all'Ente. 	
4	<p>MODALITA' DI ACCESSO DA PARTE DELL'UTENZA.</p> <p>Dovrà essere allegata una <u>relazione di massimo 1 facciata</u> indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le modalità di accesso in via telematica ad informazioni e notizie generali relative al canone da parte dell'utenza e alle informazioni relative alla specifica posizione del singolo contribuente (fascicolo del contribuente) e rappresentate tramite fac simili (da allegare); ✓ le modalità operative attinenti alla gestione delle attività dedicate al monitoraggio e valutazione delle esigenze dell'utenza servita, nonché modalità di ricevimento, servizio di assistenza e supporto ai contribuenti, percorso informativo destinato all'utenza, modalità di presentazione delle dichiarazioni e di comunicazione delle scadenze di pagamento. 	<p>Il punteggio sarà attribuito in relazione ai seguenti <i>criteri motivazionali</i>:</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completezza delle informazioni, dei riferimenti normativi; - completezza della modulistica a disposizione dell'utenza. 	10
5	<p>PROGETTO DI RIORDINO DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE.</p> <p>Dovrà essere allegata una <u>relazione di massimo 2 facciate</u> indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività di manutenzione degli impianti su tutto il territorio comunale durante l'affidamento del servizio e fornitura e posa di nuovi: caratteristiche dei nuovi manufatti, frequenza degli interventi, tecniche di ripristino, sistemi di periodica rilevazione dello stato manutentivo degli impianti; ✓ Assistenza per l'aggiornamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. 	<p>Il punteggio sarà attribuito in relazione ai seguenti <i>criteri motivazionali</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto di gestione degli impianti: attività di manutenzione, numero di impianti che la ditta si impegna a sostituire, tempistica proposta; - modalità di collaborazione per l'aggiornamento del Piano. 	12
6	<p>PROGETTO RECUPERO EVASIONE</p> <p>Dovrà essere allegata una <u>relazione di massimo 1</u></p>	<p>Il punteggio sarà attribuito in relazione ai seguenti <i>criteri motivazionali</i>:</p>	5

	<p><u>facciata</u> indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Frequenza dei censimenti e controlli sul territorio; ✓ Tempistica e modalità di emissione e di notifica degli atti propedeutici all'accertamento ed alla riscossione coattiva e riduzione dei costi di notifica degli atti. 	<ul style="list-style-type: none"> - numero e frequenza dei censimenti proposti; - capacità gestionale ai fini dell'accertamento di evasione d'imposta. 	
7	<p>PROGETTO GESTIONE DEL CONTENZIOSO</p> <p>Dovrà essere allegata una <u>relazione di massimo 1 facciata</u> indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle richieste di rateizzazione dei piani rateali nel rispetto del Regolamento generale delle entrate dell'Ente; ✓ Sistema di gestione del contenzioso tributario. 	<p>Il punteggio sarà attribuito in relazione ai seguenti <i>criteri motivazionali</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacità amministrativa ai fini della gestione dell'evasione d'imposta; - idoneità e adeguatezza della struttura organizzativa adottata dall'impresa ed esperienza e qualificazione nello svolgimento dei servizi richiesti, delle figure professionali dedicate alla gestione dei servizi richiesti. 	5
8	<p>SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI E PROPOSTE AGGIUNTIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO</p> <p>Dovrà essere allegata una <u>relazione di massimo 1 facciata</u> indicante eventuali proposte aggiuntive e migliorative ritenute utili ed innovative per un miglior livello del servizio e servizi aggiuntivi senza oneri per l'Ente.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le proposte strettamente connesse all'oggetto del servizio e in aggiunta a quanto già prescritto nel Capitolato d'Oneri disciplinante l'affidamento in questione.</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito in relazione ai seguenti <i>criteri motivazionali</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualità e utilità delle proposte aggiuntive e migliorative. 	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA			70

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella (elementi da n. 1 a 8), è attribuito un coefficiente sulla base della seguente formula:

$$C_i = mc$$

dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice a ciascun concorrente (C_i =coefficiente attribuito al concorrente i esimo).

Il coefficiente medio ottenuto da ciascuna offerta sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ogni elemento di valutazione.

Ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1 sulla base dei parametri di giudizio individuati nella seguente tabella:

IRRILEVANTE	nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative;	0,0
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	La relazione presenta poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; gravi carenze di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; assenza di concretezza delle soluzioni.	0,2
INSUFFICIENTE	La relazione presenta un contenuto insufficiente rispetto all'oggetto della gara, sotto il profilo della chiarezza dell'esposizione, della fattibilità e della concretezza delle proposte e delle soluzioni prospettate, della rispondenza delle stesse alle esigenze della stazione appaltante, del grado di personalizzazione del servizio. La valutazione dell'insufficienza deve riguardare il complesso della relazione.	0,4
SUFFICIENTE	nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti;	0,6
BUONO	La relazione presenta un buon contenuto rispetto dell'oggetto della gara; è valutata buona la chiarezza dell'esposizione del progetto, le proposte e le soluzioni prospettate devono evidenziare fattibilità e concretezza indiscusse; le esigenze della stazione appaltante devono essere interpretate in maniera calzante. La valutazione di perfetta rispondenza deve considerare la sussistenza di profili di qualità rispetto agli standard richiesti, e riguardare la relazione nel suo complesso	0,8
OTTIMO	Si tratta di valutare la presenza, nelle relazioni, di elementi assolutamente innovativi sotto il profilo della proposta del servizio, della gestione logistica, della dotazione strumentale, del flusso di informazioni, dell'organizzazione del lavoro, delle competenze degli operatori impiegati, dell'informazione e della sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Tali profili innovativi dovranno rispondere a criteri di concretezza, fattibilità, chiarezza, rispondenza alle esigenze della stazione appaltante	1

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i giudizi sopra indicati.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **35 punti** su 70 punti massimi ottenibili nella valutazione dell'offerta tecnica secondo i criteri declinati nella *"Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica"* di cui al punto 17.1 del presente disciplinare di gara. Il concorrente

sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, con conseguente non ammissione alla fase di gara successiva.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero e uno, calcolato sulla base del metodo non lineare con $\alpha = 0,2$ e poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (**max 30 punti**).

DESCRIZIONE	FORMULA ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE	PUNTEGGIO MASSIMO
<p>ribasso percentuale unico: offerto sull'aggio a base di gara, fissato nella misura del 17% al netto di eventuali rimborsi corrisposti dal Comune, Iva esclusa, per il servizio di servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati.</p>	$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$ $P_i = 30 \times C_i$ <p>dove:</p> <p>C_i = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente α = parametro di concavità della curva pari a 0,2 P_i = punteggio attribuito alla singola offerta</p>	30

Le offerte vanno espresse con due cifre decimali.

Non sono ammesse offerte contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

A. OFFERTA TECNICA

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi della "Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del punto 17.1 procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

B. OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio definitivo dell'offerta economica sarà attribuito secondo la formula indicata al punto 17.3 del presente disciplinare.

C. PUNTEGGIO TOTALE FINALE

Il punteggio totale finale si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio totale ottenuto per l'offerta economica. Sulla base del punteggio totale finale sarà formulata la graduatoria.

N.B. 1: il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque.

N.B. 2: il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma telematica e sarà verificato anche mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante; al riguardo, si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa piattaforma. Tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa piattaforma.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4-5-6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" e sulla piattaforma telematica, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma telematica al momento della ricezione dell'offerta ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio e-mail di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di svolgimento della presente procedura di gara e ad esse potrà assistere ogni concorrente registrato alla piattaforma partecipante alla gara

che potrà prendere visione dello svolgimento delle operazioni direttamente dalla piattaforma stessa, mediante accesso alla sezione “*Sedute pubbliche*” disponibile nel pannello gara fornitore.

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 31.05.2023 alle ore 09:00.

Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante. Infatti, come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e modalità sopra specificate.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: si precisa che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016, cd. inversione procedimentale, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Pertanto, si procederà come segue:

- 1) Nella prima seduta pubblica, l’Autorità di Gara procederà a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma, e successivamente chiuderà la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) A seguire, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle buste telematiche concernenti l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- 3) In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare; la Commissione individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunicherà al seggio di gara, che procederà ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
- 4) Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche degli operatori ammessi ed a verificare che le stesse siano conformi a quanto prescritto nel presente disciplinare, approvando la relativa documentazione o disponendo l’eventuale esclusione in caso di difformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

La Commissione procederà, dunque, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà ai sensi dell’articolo 77 del R.D. 827/1924.

- 5) La Commissione procederà, quindi, ad individuare la graduatoria di gara e le eventuali offerte anomale in applicazione di quanto prescritto all'art. 97 del Codice e a proporre l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria.
- 6) Successivamente, la Commissione di gara provvederà tempestivamente a comunicare la graduatoria al seggio di gara, che procederà ad aprire la busta telematica amministrativa presentata dal solo concorrente risultato primo nella graduatoria di gara ed a verificarne il relativo contenuto.
- 7) Il seggio di gara attiverà, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio, di cui al punto 14, nei confronti del concorrente per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa.
- 8) Il seggio di gara darà quindi atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e, qualora l'offerta del primo classificato risultasse anomala, la trasmetterà al RUP per la valutazione di congruità.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Cfr. paragrafo 19.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si procede ad escludere, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice; parimenti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di pubblico interesse.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La SUA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata dal Comune di San Donà di Piave.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune di San Donà di Piave procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e sarà stipulato con il Comune di San Donà di Piave.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti e nelle forme previste dall'art.32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si applica l'art. 110 comma 1 del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di San Donà di Piave entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad euro 3.500,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Come previsto nella determina a contrarre n. 425 del 07/04/2023, al fine di garantire la qualità, l'efficienza ed efficacia del servizio, in considerazione del rapporto temporale del precedente affidamento e il know-how acquisito, oltre che dagli aspetti sociali, l'aggiudicatario si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione operativa già impiegato dal precedente affidatario. salvo in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione della Ditta Aggiudicataria subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall' ANAC A.G. 25/2013 e dalle Linee Guida ANAC n.13)

A tal fine, si allega alla documentazione di gara, l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di San Donà di Piave.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità:

invio istanza via pec all'indirizzo: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

IL DIRIGENTE

dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)